

Atti di culto e Visita pastorale del Vescovo (Schede CEI N° 4 1/10/1992, pag.10)

Celebrazioni liturgiche e incontri di spiritualità non fanno parte del programma disciplinare di Religione cattolica, né l'attuale normativa prevede di far celebrare atti di culto per gli alunni che si avvalgono dell'irc.

Essi possono invece legittimamente e opportunamente essere proposti e realizzati dai credenti (famiglie e alunni) attraverso le normali vie istituzionali scolastiche (Direttori, Presidi e Consigli di Circolo o di Istituto). Si tratta di iniziative non connesse all'irc, che acquistano diritto di cittadinanza nella scuola al pari di ogni altra attività di cui quotidianamente è ricca la scuola italiana. A più riprese la società civile riafferma con forza l'urgenza che la scuola sia strettamente collegata al vissuto sociale delle persone e stabilisca un solido aggancio con il territorio, valorizzando gli elementi della tradizione e della cultura locale. Dentro questi elementi, le tradizioni religiose mantengono una loro ampia e forte presenza e incidenza, che non possono certo essere ignorate dalla scuola. Essa, al contrario, deve riconoscere e valorizzare tutto il patrimonio di esperienza culturale, civile e religiosa di cui è ricca la realtà popolare e che si esprime, per lunga tradizione, anche attraverso specifiche iniziative religiose, che coinvolgono peraltro svariati ambiti della vita sociale, ben oltre la scuola. La volontà delle famiglie e degli alunni va inoltre rispettata anche in questo ambito religioso, dove più stretta si fa la loro primaria responsabilità educativa.

Irc e atti di culto nella scuola pubblica costituiscono dunque aspetti di due distinte problematiche: la prima, quella sull'ora di religione cattolica, è fondata su una specifica base normativa, la seconda è invece sprovvista di precisi riferimenti positivi e va dunque affrontata alla luce dei principi e delle norme generali; nell'ordinamento italiano non ci sono espliciti ostacoli al libero svolgimento di atti di culto nella scuola, come in altre forme della vita civile.

In questa linea la [c.m. 13.2.1992](#), che non esclude la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresa la visita pastorale del Vescovo, individuando però la competenza del Consiglio di Circolo o di Istituto nell'autorizzazione di tali attività, secondo le attribuzioni riconosciute dall'art. 6 del dpr 31.5.1974 n. 416, e facendole quindi rientrare fra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste

alla lettera d) di tale articolo. La partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera.

Gli Ordinari diocesani, per le loro visite pastorali, dovranno ovviamente comunicare le date con congruo anticipo, così da poterne concordare le modalità con l'Amministrazione scolastica in tempo utile.

Cfr Notiziario UCN 1988, pag. 260-261 e 1989, pag. 61-62.

C.M. 13.2.1992 prot. n. 13377/544/MS: cfr Notiziario UCN 1992 pag. 43.

Vedi anche : Le indicazioni [dell'Arcivescovo di Bologna](#)
Articolo di [AVVENIRE del 4/03/2014](#)